

N. 01286/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01216/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1216 del 2010, proposto da: [omissis], rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Cavallo Perin, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Torino, via Bogino, 9;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;

Ufficio Scolastico Provinciale di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore;

nei confronti di

[omissis], rappresentati e difesi dall'avv. Giulietta Redi, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Torino, via Paolo Sacchi, 44;

per l'accertamento

dell'obbligo della p.a. di "scorrimento della graduatoria" per la copertura dei posti disponibili nella scuola secondaria di primo grado per la classe di concorso "strumento musicale - pianoforte" (AJ77) in provincia di Torino per l'a.s. 2010/2011;

previo annullamento

- del decreto dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Torino 2 luglio 2010, prot. n. 11644/C.03.a, circ. n. 347, avente ad oggetto i movimenti del personale docente di ruolo, nella parte in cui ha disposto la copertura di tre degli indicati posti tramite i "passaggi di cattedra" dei docenti di ruolo controinteressati sopra indicati;

- del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 agosto 2010, n. 75, avente ad oggetto la definizione del contingente delle assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo per l'a.s. 2010/2011, nonché della successiva "comunicazione" - non nota ai ricorrenti - avente ad oggetto la ripartizione dei contingenti nelle Province per le singole classi di concorso, nella parte in cui tali atti definiscono in misura pari a zero il contingente relativo alla scuola secondaria di primo grado per la classe di concorso "strumento musicale - pianoforte" (AJ77) in provincia di Torino;

- di ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato o consequenziale del relativo procedimento, ivi compresa per quanto occorra la nota U.S.P. Torino 26 agosto 2010, prot. n. 13721, circ. n. 437-1, recante "pubblicazione disponibilità a.s. 2010/2011".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e di [omissis];

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2011 il dott. Vincenzo Salamone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso si chiede l'accertamento dell'obbligo della p.a. di "scorrimento della graduatoria" per la copertura dei posti disponibili nella scuola secondaria di primo grado per la classe di concorso "strumento musicale - pianoforte" (AJ77) in provincia di Torino per l'a.s. 2010/2011, nonché l'annullamento del decreto dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Torino 2 luglio 2010, prot. n. 11644/C.03.a, circ. n. 347, avente ad oggetto i movimenti del personale docente di ruolo, nella parte in cui ha disposto la copertura di tre degli indicati posti tramite i "passaggi di cattedra" dei docenti di ruolo controinteressati sopra indicati; del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 agosto 2010, n. 75, avente ad oggetto la definizione del contingente delle assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo per l'a.s. 2010/2011, nonché della successiva "comunicazione" - non nota ai ricorrenti - avente ad oggetto la ripartizione dei contingenti nelle Province per le singole classi di concorso, nella parte in cui tali atti definiscono in misura pari a zero il contingente relativo alla scuola secondaria di primo grado per la classe di concorso "strumento musicale - pianoforte" (AJ77) in provincia di Torino; di ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato o consequenziale del relativo procedimento, ivi compresa per quanto occorra la nota U.S.P. Torino 26 agosto 2010, prot. n. 13721, circ. n. 437-1, recante "pubblicazione disponibilità a.s. 2010/2011".

Nel costituirsi in giudizio l'Amministrazione resistente e la parte controinteressata hanno chiesto la declaratoria di difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo ed, in subordine, il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 23 novembre 2011 la causa è passata in decisione.

Il ricorso di cui in epigrafe sfugge alla giurisdizione di questo Giudice amministrativo, rientrando nella giurisdizione del Giudice ordinario.

Alla luce della giurisprudenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato sussiste la giurisdizione del g.o. in materia di accertamento della giusta posizione degli insegnanti nelle graduatorie che li riguardano. Infatti, con riguardo alla natura della attività esercitata e alla posizione soggettiva attiva azionata nella fattispecie della giusta posizione o collocazione nella graduatoria permanente o ad esaurimento degli insegnanti, vengono in considerazione atti che non possono che restare ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2 d.lg. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi, poiché la pretesa consiste (solo) nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e quindi di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Inoltre, non può configurarsi l'eventuale inerenza a procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 63 d.lg. n. 165 del 2001 attribuite alla cognizione del giudice amministrativo, per

l'assenza nella fattispecie di un bando, di una procedura di valutazione e di una approvazione finale di graduatoria che individui i vincitori in quanto si verte in tema di accertamento di diritti di docenti già iscritti e deve ritenersi esclusa la configurabilità di una procedura concorsuale (Consiglio di Stato, a. plen., 12 luglio 2011, n. 11).

A ciò va aggiunto che la procedura concorsuale, riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo, si estende fino all'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli eventuali idonei, ma non riguarda il successivo atto di nomina, anche a seguito di delibera di ulteriori assunzioni mediante la procedura di scorrimento della graduatoria. Pertanto spetta al giudice ordinario la controversia instaurata dal candidato idoneo che aspiri allo scorrimento della graduatoria senza porre in discussione lo svolgimento della procedura concorsuale. La giurisdizione è del giudice amministrativo solo se la pretesa allo scorrimento della graduatoria sia consequenziale alla contestazione della decisione dell'amministrazione di indire un nuovo concorso invece di procedere con lo scorrimento della graduatoria (Consiglio di Stato, sez. VI, 20 maggio 2011, n. 3014).

A medesime conclusioni sono pervenute le Sezioni unite della Corte di Cassazione ritenendo che appartiene alla giurisdizione del g.o. la controversia relativa alla domanda avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo "scorrimento" della graduatoria del concorso espletato: infatti, in tal caso si fa valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il "diritto all'assunzione"; solo quando la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l'esercizio del potere dell'amministrazione di merito, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al g.a. ai sensi dell'art. 63, comma 1, d.lg. n. 165/2001 (Cassazione civile, sez. un., 20 agosto 2010, n. 18812).

Conseguentemente in ordine al ricorso di cui in epigrafe va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo rientrando la controversia nella giurisdizione del Giudice ordinario.

Sussistono, comunque i giusti motivi per compensare interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo rientrando la controversia nella giurisdizione del Giudice ordinario.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente, Estensore

Ofelia Fratamico, Referendario

Manuela Sinigoi, Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/12/2011